

STATUTO

**ALARICO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA DOMENICO
GAUDIO 44

Numero REA: CS - 176084

Codice fiscale: 02597680780

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

scun foglio e a margine dell'allegato, alle ore diciassette e minuti venticinque.

Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, occupa cinque pagine per intero e parte della sesta di due fogli.

F.to: De Angelis Eugenio, Stanislao Amato

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità limitata denominata "**ALARICO - Società Cooperativa Sociale a r.l.**".

ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3) La durata della società è fissata in anni quaranta, a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai principi di mutualità e dell'assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo statuto stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

Essa si prefigge di:

1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;

2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;

3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli

	Enti locali;	
	4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle leggi Regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi.	
	La Cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e giardini pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifici e immobili pubblici e/o privati;	
	- svolgere attività di trasporto, trasloco, asportazione di materiale per conto di committenti pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di polizia mortuaria;	
	- gestione, trasporto e trasloco merci per conto terzi, enti pubblici e privati;	
	- gestione, trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti per conto terzi, enti pubblici e privati;	
	- servizi di guardiania;	
	- pulizia spiagge;	
	- gestione impianti sportivi;	
	- elaborazione dati contabili.	
	Detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di convenzioni con organismi pubblici e/o privati;	
	- assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi;	
	- assistenza a domicilio agli anziani, agli invalidi e ai portatori di handicaps, impegnandosi a ciò che attiene ad una sana e dignitosa esistenza e quindi inserita	

	nel contesto sociale;	
	- l'assistenza di cui sopra, anche in casi di degenza presso ospedali, case di cura,	
	e luoghi di villeggiatura;	
	- servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione	
	del lavoro dei soci;	
	- raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al	
	campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei	
	cittadini italiani e stranieri;	
	- esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili e non con particolare	
	riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	- gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici e/o privati, di asili nido,	
	scuole materne, mense scolastiche e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi,	
	alberghi, centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e centri di educazione	
	psicofisica per anziani, portatori di handicaps ed inabili al lavoro;	
	- gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turi-	
	smo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa	
	la manutenzione delle opere infrastrutturali;	
	- esecuzione, per conto di Enti pubblici e privati, di lavori edili, stradali, idraulici,	
	termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e rinnovazio-	
	ne, in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di impianti idrici,	
	anche partecipando a gare di appalto di qualunque genere purchè consentito dalla	
	legge.	
	Si propone, altresì, di promuovere la crescita morale, culturale e politica dei soci	
	e dei cittadini, favorendo la loro formazione al fine di qualificarne le prestazioni	
	professionali e di garantire a tutti i soci trattamenti economici adeguati in relazio-	

ne alla quantità e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più ampia applicazione del C.C.N.L.

ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie, atte al raggiungimento degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i benefici previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.

La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e Consorzi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente Statuto Sociale.

La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione Cooperazione Sociale, onde poter usufruire delle agevolazioni previste ai fini tributari, contributivi e finanziari.

TITOLO III

SOCI

ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

· **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

7 di 25

	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professio-	
	nali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia	
	di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della do-	
	manda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle nor-	
	me fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dagli amministratori.	

9 di 25

10 di 25

	cietà.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal con-	
	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-	
	ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in	
	materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccoman-	
	data.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	

	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	

dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
 - e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
 - f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

	ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammonta-	
	re prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se	
	permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere au-	
	torizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si	
	scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	
	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle	
	prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regola-	
	menti interni.	

	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (<i>ed eventualmente anche del sovrapprezzo</i>), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	

	<i>TITOLO V</i>	
	<i>ORGANI SOCIALI</i>	
	ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno	

per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25) Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sul-

	la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applli-	
	cano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può e-	
	sercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posse-	
	duta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammon-	
	tare della quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive	
	imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della parte-	
	cipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo	
	dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere at-	
	tribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresen-	
	tati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..	
	ART. 27) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono	
	essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un mas-	
	simo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	

sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi mem-

	bri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di as-	
	senza o impedimento.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente riser-	
	vati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-	
	bono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedi-	
	mento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dal-	
	la maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione	
	assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	

21 di 25

	dinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consi-	
	gliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente co-	
	stituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di cari-	
	ca vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la	
	gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in cari-	
	ca per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a	
	tempo indeterminato) ed è rieleggibile: all'amministratore unico spettano la rap-	
	presentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché	
	quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è	
	controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sup-	
	plenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto	
	delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	

	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti	
	nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I re-	
	stanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti	
	negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella	
	loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di preva-	
	lenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sinda-	
	cale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-	
	ro della giustizia.	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle	
	maggioranze previste dal presente statuto.	
	ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio	
	Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle	

tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento – insolvenza - liquidazione

ART. 37) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38) Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 39) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

[illegible]